



**N. 878-A**

*Relazione orale*  
*Relatore BERGESIO*

## **TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

*nella seduta del 1° marzo 2022*

**Comunicato alla Presidenza il 9 marzo 2022**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile

**d’iniziativa dei deputati GALLINELLA, GAGNARLI, MOLINARI, CADEDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, CUNIAL, DEL SESTO, L’ABBATE, LOMBARDO, MAGLIONE, Alberto MANCA, MARZANA, PARENTELA e PIGNATONE**

*(V. Stampato Camera n. 183)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2018*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2018*

**INDICE**

## Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	10
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo degli articoli formulato dalla Commissione .....	»	11

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: GARRUTI)

25 maggio 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che, all'articolo 5, comma 1, occorre sostituire le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo » con le seguenti: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

**sugli emendamenti**

(Estensore: PARRINI)

22 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime per quanto di competenza i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 parere non ostativo, osservando che, in caso di approvazione, sarebbe opportuno sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge;

– sull'emendamento 6.6 parere non ostativo, condizionato a una riformulazione che si riferisca alla corretta denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

(Estensore: OSTELLARI)

22 giugno 2021

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo e sugli emendamenti.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

(Estensore: Marco PELLEGRINI)

7 settembre 2021

La Commissione,

esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica presentata dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, siano sopresse le seguenti parole: « , anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo »;

– al medesimo articolo 5, comma 1, ultimo periodo, le parole: « a carico del bilancio dello Stato » siano sostituite dalle seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

– all'articolo 7 siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), valuti la Commissione di merito di correggere il riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame con quello all'articolo 6, che effettivamente modifica l'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

– all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca ancora l'indicazione della competenza in materia di turismo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 e 6.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**PARERI DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Simone Bossi)

**sul disegno di legge**

8 giugno 2021

La Commissione,

esaminato il provvedimento, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile;

considerato che l'articolo 2 definisce, alla lettera *a*), i prodotti agricoli e alimentari « a chilometro zero o utile » come quelli la cui produzione non supera una distanza di 70 chilometri dal luogo di vendita o ristorazione collettiva e, alla lettera *b*), i prodotti agricoli e alimentari provenienti da « filiera corta » come quelli la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario:

considerato, inoltre, che l'articolo 3 prevede misure per favorire l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva; l'articolo 4 consente di riservare spazi dedicati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta nell'ambito di mercati comunali o della grande distribuzione; l'articolo 5 dispone l'istituzione del logo « chilometro zero o utile » e del logo « filiera corta »; l'articolo 6 promuove il ricorso ai prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, negli appalti di ristorazione collettiva; l'articolo 7 definisce le sanzioni per gli operatori che violano la legge in esame; l'articolo 8 prevede abrogazioni, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE 2014/C 204/01, come modificati e prorogati fino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione GUUE 2020/C 424/05) definiscono i « mercati locali » come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una « definizione alternativa convincente », e i prodotti da « filiera corta » come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un

numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

rilevato, in particolare, che i predetti Orientamenti prevedono la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, mediante aiuti pubblici concessi per attività di « cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali » e per attività « promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali », in cui le filiere corte « non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori »;

considerato che la Commissione europea ha pubblicato, il 20 maggio 2020, la strategia « Dal produttore al consumatore » (COM(2020) 381), per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, che si propone di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari e in cui sono riconosciuti i vantaggi della filiera corta, che offrono agli agricoltori un'importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, in particolare per coloro che praticano l'agricoltura biologica o applicano altri metodi rispettosi dell'ambiente non contraddistinti da un marchio specifico, e che rappresentano per i consumatori una fonte di prodotti freschi e di qualità, carica di storia e ricca di relazioni umane, e un modo per stimolare l'interesse ed educare i cittadini al valore degli alimenti, oltre che per ricostruire la fiducia nei sistemi alimentari;

valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **sugli emendamenti**

6 luglio 2021

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile;

considerati in particolare gli emendamenti riferiti all'articolo 2;

ribadita l'opportunità di uniformare le definizioni di cui all'articolo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022), che definiscono i « mercati locali » come quei mercati situati a un



raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una « definizione alternativa convincente », e i prodotti da « filiera corta » come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incentivabili solo se la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato GASTALDI)

26 maggio 2021

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge atto Senato n. 878, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile;

rilevato che:

le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « agricoltura » di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia « alimentazione » di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);

l'articolo 5 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole sentita la Conferenza unificata, del « logo chilometro zero o utile » e del « logo filiera corta »; al riguardo, la misura appare riconducibile sia alla materia « agricoltura », di competenza residuale regionale, sia alla materia « tutela della concorrenza » di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), senza che appaia possibile individuare una materia prevalente; per questo potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa e non il semplice parere in sede di Conferenza unificata, in coerenza con le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 della Corte costituzionale che prescrivono di utilizzare l'intesa in presenza di un intreccio inestricabile di competenze sia esclusive sia concorrenti o residuali;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: « sentita la Conferenza unificata » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata ».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile**

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero **o utile** e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero **o utile**: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA  
COMMISSIONE

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta**

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. *Identico:*

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funziona-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, **le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali** non sono considerati intermediari.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

mento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, **o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita**, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari **nazionali** provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra gli **agricoltori** produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero **o utile** e di quelli provenienti da filiera corta)

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero **o utile** e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

Art. 3.

(Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra **i** produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta)

**1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.**

**2. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui all'articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprendi-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero **o utile** e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 5.

*(Istituzione del logo « chilometro zero o utile » e del logo « filiera corta »)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali **e del turismo**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo « chilometro zero **o utile** » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi, **anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo**. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempi-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

**tori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelle di cui al citato articolo 22 della legge n. 154 del 2016, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità.**

3. Le regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, **possono favorire**, all'interno dei locali degli esercizi della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli **e alimentari** a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Art. 5.

*(Istituzione del logo « chilometro zero » e del logo « filiera corta »)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari **e forestali**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo « chilometro zero » e il logo « filiera corta » per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale **dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)**, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle mo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

menti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

3. Il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

#### Art. 6.

(Promozione dei prodotti a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva)

1. Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del ri-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

dalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico **della finanza pubblica**.

2. Il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di **somministrazione** ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

3. *Identico.*

#### Art. 6.

(Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva)

1. *Identico:*

« 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del ri-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

spetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. **A parità di offerta, costituisce criterio di premialità l'utilizzo, in quantità congrua, dei prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta, adeguatamente documentato attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.** Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 ».

Art. 7.

(Sanzioni)

1. **Salvo che il fatto costituisca reato**, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti a chilometro zero o utile ovvero provenienti da filiera corta, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi i loghi di cui all'articolo 5 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

spetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 ».

Art. 7.

(Sanzioni)

1. **Chiunque utilizza le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in maniera non conforme alla presente legge o utilizza** i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, **nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni di cui al comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma.**



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

*(Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero **o utile** o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire i loghi di cui all'articolo 5 in forma bilingue.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

**3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.**

**4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.**

**5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.**

Art. 8.

*(Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*





€ 2,00